

**Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Compagnia Generale delle Acque/Commissione**(Causa T-264/00) <sup>(1)</sup>

*(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravio dagli oneri sociali in favore delle imprese con sede nei territori di Venezia e Chioggia — Decisione della Commissione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e impone il recupero degli aiuti versati — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»)*

(2012/C 258/38)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Compagnia Generale delle Acque SpA (Venezia, Italia) (rappresentanti: A. Biagini, P. Pettinelli e A. Bortoluzzi, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, poi R. Adam, e, infine, I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

**Dispositivo**

- 1) L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea è riunita all'esame del merito.
- 2) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.
- 3) La Compagnia Generale delle Acque SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.
- 4) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 355 del 9.12.2000.

**Ordinanza del Tribunale 13 luglio 2012 — IVBN/Commissione**(Causa T-201/10) <sup>(1)</sup>

*(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concesso dai Paesi Bassi ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale — Aiuti esistenti — Aiuti speciali per progetti a favore di imprese operanti nel settore dell'edilizia — Decisione che approva gli impegni assunti dello Stato membro — Decisione che dichiara un nuovo aiuto compatibile — Mancanza di interesse individuale — Mancato avvio della procedura ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»)*

(2012/C 258/39)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

*Ricorrente:* Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Meulenbelt, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti, assistiti da H. Gilliams, avvocato)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2009) 9963 def., relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — (Paesi Bassi -Aiuto esistente e aiuto speciale per progetto a favore di imprese operanti nel settore dell'edilizia).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 179 del 3.7.2010.

**Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — CD/Consiglio**

(Causa T-646/11)

(2012/C 258/40)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* CD (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalaukas, avvocato)